



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 33 – 06 NOVEMBRE 2024

Riunione del 23 Ottobre 2024

13.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Massimo Invernizzi** allenatore della S.S. ASD Associazione genitori Scuole
- Sig. **Michele Di Terlizzi** n.q. di Presidente pro-tempore della società ASD MI3 Volley
- **S.S. ASD MI3 Volley** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare incardinato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 01/2024-25 pervenuto il giorno 30 settembre 2024 a carico di:

*sig. **Massimo Invernizzi** (c.f. NVRMSM62D26F205T) quale allenatore della prima squadra e responsabile Tecnico Giovanile della ASD Associazione genitori Scuole (detta AGS); per aver prestato la sua immagine e la sua opera per il sodalizio ASD MI3 Volley malgrado tesserato per altro sodalizio denominato ASD Associazione genitori Scuole (detta AGS), determinando le seguenti violazioni disciplinari di cui Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,*



la violazione degli artt. 8, 9, 10, 10 bis e 16 Statuto Fipav; 74, 75 e 76 Reg. Giur.; 2, 18, 19, 20, 21 e 22 e con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera b; sig. **Michele di Terlizzi quale Presidente della ASD MI3 Volley** per favorito e quindi non aver impedito di far svolgere le attività al Sig. Massimo Invernizzi (tesserato con la ASD Ass.ne Genitori Scuole) per il proprio sodalizio determinando le seguenti violazioni disciplinari di cui Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 8, 9, 10, 10 bis e 16 Statuto Fipav; 74, 75 e 76 Reg. Giur.; 2, 18, 19, 20, 21 e 22 e con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera b

Nonché

S.S. ASD MI3 Volley in persona del Presidente pro-tempore per responsabilità oggettiva;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento è iniziato a seguito dell'esposto di una tesserata con il quale si denunciava l'attività posta in essere dal sig. Massimo Invernizzi che, mentre era tesserato per la ASD AGS, svolgeva attività tecnica per l'altro sodalizio ASD MI3.

La procura acquisita la documentazione riteneva sussistere responsabilità disciplinare dell'incolpato deferendo lo stesso nonché il Presidente della Società ASD MI3 e la stessa società a questo Tribunale.

Nei termini, l'Avv. Di Francesco Matteo, difensore di tutti gli incolpati, presentava memoria con la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della denunciante poiché la stessa, al momento dell'invio dell'esposto, non rivestiva più cariche sociali per la ASD AGS.



Nel merito eccepiva una carenza di prova per le condotte contestate all'Invernizzi poiché l'illecito era fondato su un prospetto contenente un organigramma pubblicizzato dalla ASD MI3 Volley, ove l'incolpato veniva qualificato come direttore tecnico; veniva quindi contestata la valenza di prova del documento.

Sia nella memoria che nella discussione orale, la difesa precisava come già nella stagione sportiva 2022/23 vi erano stati momenti di incontro tra atlete delle due squadre, con la supervisione del sig. Invernizzi che doveva coordinare gli allenatori. Tale ruolo era stato anche mantenuto nella stagione 2023/24, poiché l'incolpato ricopriva semplicemente il ruolo di allenatore di tre squadre della ASD MI3 Volley, ovvero under 14, under 18 e poi 3^a divisione (laddove per la ASD AGS era allenatore esclusivamente della serie C).

La difesa depositava poi documentazione e testimonianze dei tesserati, anche della AGS, al fine di provare l'accordo e la conoscenza della tipologia di attività svolta dall'Invernizzi per le due società.

Nella discussione il procuratore federale insisteva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpati con la sanzione della sospensione per i tesserati e della multa per la società.

La difesa discuteva concludendo per il non luogo a procedere.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione depositata dalle parti emerge un complesso rapporto con commistione di interessi -sin dal 2022- fra le società ASD AGS e la ASD MI3 Volley con lo scambio di atlete e con lo svolgimento di incontri "Clinic" fra atleti delle due società.



Da quanto contenuto nell'esposto che ha originato il presente giudizio e per la non sufficiente prova costituita da uno schema di organigramma, non emerge che il sig. Invernizzi abbia effettivamente svolto un'attività incompatibile con il suo ruolo di allenatore della ASD AGS.

Tantomeno sussisterebbero le aggravanti contestate

P Q M

- 1) Dispone il non luogo a procedere nei confronti dei tesserati Massimo Invernizzi e Michele di Terlizzi
- 2) Dispone il non luogo a procedere nei confronti della società ASD MI3 Volley

Roma, 31 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 novembre 2024